

ALL. SUB A)

COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE
LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. DEL

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2	Finalità	Pag. 4
Art. 3	Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate	Pag. 5
Art. 4	Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco	Pag. 6
Art. 5	Orari di esercizio delle attività	Pag. 6
Art. 6	Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela	Pag. 7
Art. 7	Attività complementari	
Art. 8	Sanzioni	Pag. 7
Art. 9	Abrogazioni e rinvii	Pag. 8
Art. 10	Entrata in vigore	Pag. 8
Art. 11	Pubblicità del Regolamento	Pag. 8

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;

3. Non sono oggetto del presente regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature

che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.2

Finalità

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

4. L'Amministrazione si impegna a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

Art.3

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base delle normativa nazionale vigente.

Art. 4

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Per l'ubicazione dei locali e l'installazione degli apparecchi da gioco si rinvia al contenuto dell'art. 54, comma 10, della L.R. 30/12/2016, n. 30.
2. E' vietata, in ogni caso, l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110, co. 6, del T.U.L.P.S. per tutte le tipologie di esercizi (sale giochi, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali,) che detengano apparecchi in locali che si trovino a una distanza di mt. 500 dai luoghi sensibili come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani (es. oratori parrocchiali, biblioteca comunale, impianti sportivi, parchi pubblici, ecc.), strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (es. case di riposo per anziani, casalbergo ecc), strutture ricettive per categorie protette, luoghi di culto. Per tutti gli esercizi che abbiano in funzione apparecchi per il gioco d'azzardo lecito con vincita in denaro all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'autorizzazione alla detenzione di detti apparecchi viene considerata in deroga alle distanze dai luoghi sensibili di cui sopra fino a che non intervenga una variazione di titolarità dell'esercente, per modifica societaria e/o sub ingresso. In questo ultimo

caso il nuovo titolare non potrà più tenere in esercizio detti apparecchi. La distanza predetta dovrà essere misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro, a prescindere dal rispetto del Codice Stradale.

3. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.

4. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

Art. 5

Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui al presente regolamento sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari;
- protezione nella fascia pomeridiana a tutela dei giovani.

3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

Art. 6

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

- l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;

- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili.

2. All'interno di ciascun locale deve essere esposta la locandina predisposta dall'AULSS 9 Scaligera di Verona contenente le informazioni dei rischi collegati al gioco e che segnala la presenza dei servizi di assistenza pubblici e privati a disposizione di chi si trovi in condizioni di difficoltà legale al gioco.

3. La locandina di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l'Amministrazione comunale.

4. E' vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute, (**L.R. Veneto 6 del 2015** (Finanziaria 2016) art. 20).

Art. 7

Attività complementari

1. Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi venga inserita un'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9, co. 1, della L.R. del Veneto nr. 29/2007 e il DI :gs. Nr. 59/2010, nonché quelle previste dalla normativa comunale.
2. La superficie utilizzata non potrà essere superiore a $\frac{1}{4}$ della superficie complessiva del locale a disposizione.
3. Presso la sala giochi è ammessa, previo espletamento delle necessarie procedure e delle vigenti norme in materia:
 - l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche;
 - l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti in chiaro e criptate.

Art. 8

Sanzioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.

4. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33, se saldata nei termini previsti (importo rideterminato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24/11/1981, n. 689).

Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

Art. 9

Abrogazioni e rinvii

E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Art. 11

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.